

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1962, N. 13¹

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale
7 settembre 1958, n.23, recante norme sullo stato giuridico,
trattamento economico e ordinamento delle carriere del
personale della Regione²**

**TITOLO I
NORME PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA**

Art. 1 (Consiglio di Amministrazione)

*(omissis)*³

Art. 2 (Commissione di disciplina)

*(omissis)*⁴

Art. 3

Con effetto dal 1° gennaio 1962 sono abrogati gli artt. 3, 4 e 29 della legge regionale 7.9.1958, n. 23 e successive modificazioni.

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 31 luglio 1962, n. 31.

³ Sostituisce l'art. 3 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23 con effetto dal 1° gennaio 1962.

⁴ Sostituisce l'art. 4 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23 con effetto dal 1° gennaio 1962.

TITOLO II NORME PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE

Art. 4 (Titoli di studio per l'accesso alle carriere direttive)

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) per la carriera direttiva del personale amministrativo:
diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche e matematiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze politiche e amministrative, in sociologia, in scienze statistiche;⁵
- b) per la carriera direttiva del personale della Ragioneria, diploma di laurea in economia e commercio, ovvero uno dei seguenti altri diplomi di laurea, purché uniti al diploma di ragioniere o di ragioniere e perito commerciale:
 - 1) laurea rilasciata dall'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia per l'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche;
 - 2) laurea in giurisprudenza;
 - 3) laurea in scienze matematiche;
 - 4) laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara;
- c) per la carriera direttiva del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica,

⁵ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 11 luglio 1966, n. 12.

ed in architettura e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere od architetto o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;

- d)* per la carriera direttiva del personale tecnico delle miniere, diploma di laurea in ingegneria mineraria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere minerario o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- e)* per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezioni meccanica ed elettrotecnica e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o, nei casi consentiti dalla legge, certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale;
- f)* per la carriera direttiva del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di laurea in scienze agrarie;
- g)* per la carriera direttiva del personale tecnico delle foreste, diploma di laurea in scienze forestali;
- h)* per la carriera direttiva del personale tecnico - ufficio caccia e pesca:
diploma di laurea in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali o in scienze biologiche⁶.

Art. 5 (Titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto)

⁶ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, della l.r. 11 luglio 1966, n. 12.

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio o di quelli corrispondenti conseguiti all'estero e riconosciuti a norma delle leggi vigenti:

- a) per la carriera di concetto del personale amministrativo, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;
 - b) per la carriera di concetto del personale della Ragioneria, diploma di ragioniere e perito commerciale oppure diploma di perito e ragioniere commerciale;
 - c) per la carriera di concetto degli assistenti sociali, diploma di abilitazione alle funzioni di assistente sociale, unito ad uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere e perito commerciale o di perito e ragioniere commerciale, di abilitazione magistrale;
 - d) per la carriera di concetto del personale tecnico dei lavori pubblici, diploma di geometra, diploma di perito industriale edile;
 - e) per la carriera di concetto del personale tecnico delle miniere, diploma di perito minerario;
 - f) per la carriera di concetto del personale tecnico dei trasporti, diploma di geometra, diploma di perito industriale, meccanico, elettromeccanico; diploma della scuola speciale di fisica e matematica, rilasciato da un Istituto tecnico governativo;
 - g) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'agricoltura, diploma di perito agrario, di perito industriale-minerario;
-
-

h) per la carriera di concetto del personale tecnico delle foreste, diploma di perito agrario o di geometra.

Art. 6 (Titoli di studio per l'accesso alle carriere esecutive)

Per l'accesso alle carriere esecutive del personale amministrativo e del personale tecnico è prescritto il possesso di un diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 7 (Titoli di studio per l'accesso alla carriera ausiliaria)

Per l'accesso alla carriera ausiliaria è prescritto il possesso del certificato di assolvimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Per i posti di agente tecnico, rilevati agli autisti, è richiesta anche la patente di guida per autoveicoli di categoria C).

Art. 8 (Programmi di esame)

I programmi di esame per l'ammissione alle varie carriere saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9

I ruoli organici di cui alle tabelle allegate alla legge regionale 7.9.1958, n. 23, vengono aumentate dei seguenti nuovi posti:

- a) alla tabella F) ruolo organico del personale tecnico dell'agricoltura - carriera direttiva: 1 posto di ispettore generale - ex grado V;
- b) alla tabella G) - ruolo organico del personale tecnico delle foreste - carriera direttiva: 1 posto di ispettore generale - ex grado V.

Art. 10

*(omissis)*⁷

Art. 11

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1962 in Lire 3 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. 52 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 12 (Norma transitoria)

Nella prima applicazione della presente legge, i componenti del Consiglio di amministrazione di cui alla lett. c) del 4° comma dell'art. 1, sono nominati su designazione delle organizzazioni sindacali interessate. In caso di mancato accordo decide il Presidente della Giunta regionale.

⁷ Sostituisce il primo comma dell'art. 15 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 13

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

